

N. R.G. 33528/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello
dott. Marianna Galioto
dott. Guido Vannicelli

Presidente Relatore
Giudice
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **33528/2016** promossa da:

ATTORE/I

contro

NUOVO SARFA SRL IN LIQ.NE

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come di seguito

.

In via principale:

dichiarare l'inesistenza e/o la invalidità e/o la nullità e/o annullare la delibera assembleare in data 9 marzo 2016 di cui in premessa per mancato raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art.14 dello Statuto;

In ogni caso: col favore di spese e compensi professionali.

Per NUOVO SARFA SRL IN LIQ.NE

In via principale:

rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto

In via subordinata:

in caso di loro accoglimento, assegnare alla società convenuta un termine non superiore a 180 giorni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2479 ter comma 1 c.c.

In ogni caso:

con vittoria delle spese di giudizio

Concisa esposizione dei motivi della decisione

La controversia ha ad oggetto l'impugnazione della delibera assunta dalla assemblea dei soci della società convenuta in data 9.3.16 relativo all'esercizio di azione sociale di responsabilità nei confronti dell'odierno attore, anche titolare di una partecipazione pari al 50% del capitale sociale, sul presupposto del mancato raggiungimento del quorum deliberativo della "maggioranza assoluta del capitale sociale" previsto dall'art 14 dello Statuto.

Nella specie si discute di società composta da soli due soci, con una partecipazione paritaria al capitale sociale, e di una delibera assembleare assunta col solo voto di uno dei soci e l'astensione invece dell'odierno attore espressamente motivata con una situazione di conflitto di interessi in cui lo stesso riconosceva di venire a trovarsi. In tale contesto parte convenuta invoca l'effettivo raggiungimento del quorum deliberativo statutario alla stregua dell'espresso disposto di cui all'art 2368 comma 3 ° cc quale in tesi analogicamente applicabile in materia di srl – secondo valutazione in diritto invece contestata dall'attore.

Nella piena consapevolezza di opposte opzioni interpretative emerse sul punto, il Collegio ritiene di dover escludere l'invocata possibilità di applicazione analogica della disposizione in oggetto.

Al riguardo deve reputarsi che, riconosciuta con la riforma del 2003 la piena autonomia dei diversi modelli societari, la possibilità di estensione della disciplina della spa in materia di srl vada esaminata in concreto attraverso gli ordinari passaggi di preliminare individuazione di un effettivo vuoto normativo e successiva verifica quindi di sostanziale comunanza dei principi di regolazione della materia in relazione alla disciplina della specifica situazione giuridica oggetto di interesse.

Muovendosi secondo una tale prospettiva di analisi si deve allora subito rilevare una netta diversità che emerge nella impostazione della disciplina assembleare, caratterizzata nella spa da una disciplina analitica di carattere imperativo che riconosce solo specifiche ipotesi di possibile deroga statutaria e un modello di disciplina invece addirittura opposto in tema di srl. Invero le disposizioni di agli artt 2379 e 2379bis cc risultano costruite su un generale rinvio alla autonomia statutaria, insistentemente reiterato nei diversi commi, e la formulazione invece di limitate disposizioni regolamentari relative a fattispecie specifiche, peraltro generalmente dettate in via meramente surrogatoria rispetto ad un eventuale silenzio dell'atto costitutivo (con le uniche "eccezioni" relative alla individuazione dei poteri del Presidente dell'Assemblea e alla disposizione "di chiusura" in tema di assemblea totalitaria), in ogni caso senza alcuna disposizione di rinvio alla disciplina della spa (come invece nella successiva disposizione di cui all'ultimo comma dell'art 2479ter) ma con una disciplina formalmente autonoma.

Alla stregua di tali rilievi occorre dunque prendere atto di come le precise scelte operate dal legislatore in materia di srl (generale rinvio alla autonomia statutaria da un lato, formale autonomia dei residui profili di disciplina ex lege dall'altro) finiscano inevitabilmente per comprimere fortemente lo spazio di una possibile integrazione in via interpretativa (nella specie in via di analogia) della disciplina di settore, spazio che parrebbe ragionevolmente da individuare (limitare) alla salvaguardia di esigenze di fondo dell'ordinamento ovvero di tutela di terzi (come nel dibattito e prevalente orientamento giurisprudenziale in materia di riconoscimento dell'azione dei creditori ex art 2394 cc).

Senz'altro fuori da una tale prospettiva sembra invece collocarsi il caso in esame.

Nella specie principio di diritto comune è invero quello del pieno riconoscimento del diritto del socio in (ipotetico) conflitto di interessi di partecipare al voto (con il completo ribaltamento dunque della opposta previsione di cui al previgente art 2373 comma 1° cc). Proprio di qui l'inevitabile insorgere a questo punto di ovvi problemi di bilanciamento tra esigenze differenti (di salvaguardia del diritto di voto, di rispetto delle previsioni statutarie come necessaria cornice di riferimento dei rapporti tra i soci precostituita all'insorgere di controversie, di funzionalità dell'ente corporativo) che il legislatore ha espressamente affrontato solo in tema di spa, per di più con una determinazione autoritativa certamente legittima e logicamente giustificata ma altrettanto certamente limitativa del generale diritto di partecipazione dei soci alla vita sociale.

Ma in tal senso viene appunto in rilievo una questione che investe essenzialmente i rapporti dei soci tra loro e in alcun modo invece interessi di terzi ovvero sovraordinati, all'interno di un contesto in cui proprio e soltanto in materia di spa il legislatore ha ritenuto di farsi direttamente carico di esigenze di funzionalità dell'ente (con il corollario della imposizione di un articolato regime di controlli fino alla previsione di cui all'art 2409 cc), nella specie attraverso una disposizione come detto di carattere derogatorio di cui pare dunque davvero arduo (secondo generali principi di riferimento) predicare una applicazione generalizzata - laddove (è ancora il caso di ribadire) in materia di srl prevale piuttosto un insistito richiamo alla autonomia statutaria e dunque ad una precisa responsabilità dei soci di disciplinare in via preventiva le regole del comune impegno imprenditoriale.

Alla luce di tali considerazioni il Tribunale ritiene pertanto di dover accogliere la domanda di parte attrice. Nel contempo l'effettiva difficoltà interpretativa della disciplina di riferimento, l'obiettivo ragionevolezza delle opposte letture della norma, la divergenza di opinioni emersa fin qui in dottrina in mancanza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, fanno apparire equa una -integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

*annulla la delibera assembleare 9.3.16 di cui in motivazione,

*dispone l'integrale compensazione delle spese di lite

.

Così deciso in Milano 12.10.17

Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello